

**LA NORMATIVA ANTINCENDIO PER GLI ARCHIVI E LE BIBLIOTECHE
UBICATI IN EDIFICI STORICI E MODERNI**

Gioacchino Giomi

Prima di entrare nel merito della normativa antincendio per gli archivi e le biblioteche ubicati in edifici storici e moderni, ritengo utile soffermarmi sui presupposti sui quali si fondano le misure di prevenzione incendi per queste tipologie di edifici.

Tali presupposti possono essere rintracciati nel corpo di due norme per così dire storiche:

- la legge 1089 del 1 giugno 1939, relativa alla tutela dei beni di interesse artistico e storico che sancisce il principio secondo il quale *“deve essere evitato che sia messa in pericolo l’integrità e la sicurezza del patrimonio storico ed artistico”* ;
- il regio decreto 1564 del 7 dicembre 1942 relativo alla realizzazione di impianti in edifici pregevoli per arte e storia con il quale viene stabilito che *“un eventuale incendio non deve arrecare danno diretto o indiretto alla parte monumentale dell’edificio ed alle collezioni ivi contenute”*.

Ma è il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 sul riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che fornisce le motivazioni di maggior dettaglio sulla strategia antincendio da adottare. Questo decreto infatti stabilisce che è necessario *“tutelare la vita umana, la incolumità delle persone, preservare i beni e l’ambiente attraverso misure e modi di azione che evitino l’insorgere di incendi e degli eventi ad esso connessi o a limitarne le conseguenze”*

Attraverso la applicazione di tali disposizioni si garantisce la sicurezza dell’edificio nel suo complesso, ivi comprese le persone e gli oggetti in esso contenuti. Pertanto, nel caso di interventi che coinvolgono edifici tutelati sotto il profilo storico ed artistico, è necessario che le misure finalizzate a compensare il rischio di incendio siano rispettose del bene da tutelare, individuando il giusto compromesso fra le misure di prevenzione incendi e quelle di tutela del bene.

In base a questi principi è stato articolato il regolamento di prevenzione incendi per gli edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche ed archivi, emanato con il DPR 30 giugno 1995 n. 418 che all’art. 1 stigmatizza, appunto, il duplice obiettivo *“della sicurezza dell’edificio e della buona conservazione dei materiali in esso contenuto”* . Fu un decreto fortemente voluto sia dal Ministro dei Beni Culturali che dell’Interno e nell’impostazione risente molto dell’influsso del D.M. 8 marzo 1985 sulle direttive più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi finalizzate al rilascio del nulla osta provvisorio in virtù della Legge 818/1984.

Se si effettua un confronto fra le misure e i livelli prestazionali stabiliti dal dpr 418 del 1995 ed una analoga normativa riferita al settore dell’edilizia civile si notano infatti alcune differenze di rilievo soprattutto fra le misure di protezione passiva. Questo è spiegabile se consideriamo che il decreto del 1995 si riferisce ad archivi situati in edifici pregevoli per arte e storia ai quali sono difficilmente applicabili interventi di tipo edilizio.

Entrando nel merito della norma si osserva che le disposizioni antincendio per gli edifici di interesse storico ed artistico destinati a biblioteche ed archivi si applicano agli edifici pubblici e privati che risultino sottoposti a tutela ai sensi della legge 1089 del 1939, requisito che deve essere certificato dalla Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici .

In tali edifici è possibile esercitare anche altre attività a rischio di incendio del tipo elencate nel D.M. 16 febbraio 1982, non pertinenti l’archivio storico, a condizione che siano rispondenti alle

specifiche norme o criteri di prevenzione incendi e siano separate dagli ambienti destinati ad archivio o biblioteca mediante strutture REI 120.

Fra le prescrizioni tecniche previste dal DPR 418/95 figura il divieto di introdurre nei locali fonti di innesco e depositare particolari sostanze che possano reagire provocando incendi o esplosioni. E' previsto che il carico d'incendio non possa essere incrementato introducendo ulteriori arredi combustibili rispetto a quelli già presenti, salvo che nelle zone in ampliamento per le quali il carico di incendio relativo agli arredi ed al materiale depositato - con esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti - non può superare i 50 kg/m². Si deve osservare che la tipologia edilizia di questi edifici storici prevede l'uso di strutture miste, murarie e lignee; pertanto aver previsto di scorporare dal carico di incendio le strutture lignee sicuramente va a discapito della sicurezza antincendio ma evidenzia come il decreto punti a non stravolgere pesantemente il bene tutelato.

I nuovi elementi di arredo combustibili introdotti negli ambienti devono comunque essere omologati; è prevista la classe non superiore a 2 per il rivestimento dei pavimenti; la classe non superiore a 1 per gli altri materiali di rivestimento e per i tendaggi e la classe non superiore a 1IM per i mobili imbottiti. E' opportuno rammentare che con l'entrata in vigore del D.M. 10 marzo 2005 la classificazione nazionale di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione è stata sostituita dal sistema di classificazione europeo. Quindi, in via transitoria, possono ancora essere adottate le classi italiane in attesa che termini il periodo di coesistenza dei due sistemi di classificazione.

Passando alle ulteriori prescrizioni tecniche, la norma stabilisce che le sale di consultazione e lettura siano dotate di un sistema organizzato di vie di esodo dimensionato in base ad una capacità di deflusso non superiore a 60 persone per modulo, con una larghezza non inferiore a 0.90 m e percorsi che non superino i 30 m. Per il conteggio delle uscite è consentito fare riferimento a tutte le porte che non abbiano larghezza inferiore a 0.90 m. Anche in questo caso la norma antincendio è stata benevola in quanto i livelli prestazionali sono ridotti rispetto a quelli previsti da norme per attività civili realizzate in edifici più recenti.

Viene inoltre stabilito che i depositi siano dotati di superfici di ventilazione naturale pari almeno a 1/30 della superficie in pianta o in alternativa sia presente un impianto di aerazione meccanico con caratteristiche pari ad almeno 2 ricambi orari, che la comunicazione con altri locali dell'edificio avvenga attraverso porte REI 120, che il materiale sia posizionato in scaffali o contenitori metallici disposti in modo che siano garantiti passaggi liberi non inferiori a 0,90 m, che il carico di incendio non superi 50 kg/m², ovvero, in alternativa, che sia installato un impianto di spegnimento automatico collegato ad un impianto di allarme.

Inoltre è previsto l'obbligo di proteggere l'intero edificio dalle scariche atmosferiche, di installare un sistema di illuminazione di sicurezza in tutti gli ambienti ove è presente il pubblico, di realizzare gli ascensori secondo le indicazioni stabilite dalle specifiche norme di settore (norme che sono state aggiornate con il D.M. 15 settembre 2005), di realizzare gli impianti elettrici a regola d'arte, certificandoli secondo le specifiche stabilite dal D.M. 37/08, di dotare l'attività di mezzi antincendio quali: l'impianto di rivelazione automatica, l'impianto con altoparlanti per comunicazioni di emergenza, gli estintori portatili di capacità estinguente 13A ogni 150 m², la rete idrica antincendio UNI 45 interna all'edificio e la rete UNI 70 esterna all'edificio, l'attacco di mandata per autopompa in prossimità dell'ingresso principale.

La norma prevede una specifica sezione destinata alle prescrizioni per la gestione che devono essere fatte rispettare da un responsabile tecnico addetto alla sicurezza. Fra le prescrizioni da adottare nel corso della gestione ordinaria figura l'obbligo di non superare gli affollamenti massimi previsti per gli ambienti destinati a sale di consultazione e lettura; di mantenere libere da ostacoli ed agibili le vie di esodo; di mantenere in efficienza i vari impianti antincendio, tecnologici e di servizio presenti nell'edificio facendo effettuare la necessaria sorveglianza e manutenzione; di istituire un servizio organizzato di addetti antincendio; di curare la compilazione di un registro ove

siano annotati tutti gli interventi ed i controlli effettuati; di rispettare le disposizioni di esercizio in occasione di manutenzioni e ristrutturazioni.

Ulteriori prescrizioni di tipo gestionale riguardano la redazione di piani di intervento da porre in atto in caso di emergenza in modo che le persone presenti siano tempestivamente avvisate ed aiutate durante l'esodo per limitare il panico e conseguentemente i rischi, il materiale bibliografico sia posto in salvo, gli impianti tecnologici siano posti in sicurezza, i soccorritori (Vigili del fuoco, Forze dell'ordine ecc.) siano accolti con le informazioni necessarie a rendere efficace l'intervento nell'ambito dell'edificio.

Alcune misure di gestione devono ovviamente essere integrate con quelle stabilite dal D.M. 10 marzo 1998 soprattutto per quanto concerne la informazione e la formazione antincendio e la pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio.

In considerazione della esiguità delle misure di protezione passiva previste dal dpr 418, dovute alla difficoltà di attuare interventi invasivi su un edificio tutelato, è comunque auspicabile che il responsabile della biblioteca o dell'archivio faccia effettuare una attenta analisi dei pericoli insiti nell'attività e dei conseguenti rischi alla quale è sottoposta per individuare, in linea con le indicazioni contenute nell'allegato II del D.M. 10 marzo 1998, le misure finalizzate a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi, da attuare nel corso dell'esercizio con la dovuta regolarità ed attenzione.

Per gli edifici moderni destinati a biblioteche ed archivi, contenenti non solo volumi e documenti recenti, ma anche storici, l'approccio è diverso. Infatti, non essendo stata emanata una specifica normativa antincendio, le misure da adottare devono essere valutate caso per caso applicando le finalità ed i principi di base sanciti dal decreto legislativo 139/06, secondo lo schema stabilito dall'allegato I del D.M. 4 maggio 1998 che consente di individuare le misure di prevenzione e protezione da attuare per ridurre i rischi connessi ai pericoli presenti nell'attività correlandoli ai criteri generali di sicurezza antincendio. In sostanza si tratta di individuare, oltre che le misure di prevenzione, anche gli accorgimenti che consentano, come stabilisce la direttiva sui prodotti da costruzione 89/106/CE, di garantire: la capacità portante dell'edificio per un certo periodo, la limitata produzione e propagazione dei prodotti di combustione all'interno ed all'esterno dell'attività, la facile evacuabilità delle persone presenti nell'edificio e la sicurezza delle squadre di soccorso.

La trasposizione di tali requisiti in provvedimenti concreti e misurabili non è immediata, soprattutto per coloro che non hanno particolare dimestichezza con questi argomenti. Può pertanto tornare utile applicare, in analogia, una normativa in vigore per attività che per caratteristiche edilizie e funzionali è confrontabile con quella di una biblioteca o un archivio. La normativa che maggiormente si addice a tale fattispecie è quella relativa agli uffici, emanata con il decreto 22 febbraio 2006. E' chiaro che l'applicazione delle misure del decreto del 2006 devono essere tragguardate attraverso i pericoli di incendio insiti nelle biblioteche o negli archivi tenendo presenti le esigenze funzionali e costruttive di tali attività.